

**PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI SISTEMI DI SIMULAZIONE DI
NUOVA GENERAZIONE – FULL DRIVING AND MISSION SIMULATORS (FDMS), AI SENSI DEGLI ART. 70 e 74 DEL
D.LGS 36/2023.**

Frequently Asked Question – (FAQ) - FASE 1

ID	Quesito	Chiarimento
1	Si prega di confermare che è ammessa la partecipazione alla procedura in oggetto da parte un operatore economico stabilito in un paese extra-UE, in forma di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) formato con una società italiana.	La partecipazione alla procedura da parte di un operatore economico stabilito in un paese extra-UE è ammessa, in raggruppamento temporaneo con una società italiana
2	Si chiede di chiarire cosa intenda codesta stazione appaltante con la definizione di “domicilio fiscale” e ciò in considerazione del fatto che secondo le previsioni tributarie italiane la definizione di “domicilio fiscale” allude al possesso di un codice fiscale italiano da parte della società di diritto straniero e, per l'effetto, al pagamento delle tasse in Italia.	Si precisa che nel disciplinare di gara è inserito un facsimile di domanda di partecipazione in linea con quanto indicato dall'ANAC e che come “domicilio fiscale” può essere indicato un domicilio fisico ovvero un indirizzo fisico per le comunicazioni ufficiali.
3	Laddove, di contro, per “domicilio fiscale” si dovesse, ancorché impropriamente, intendere un mero recapito, si chiede di voler precisare tale concetto/definizione.	Si precisa che nel disciplinare di gara è inserito un facsimile di domanda di partecipazione in linea con quanto indicato dall'ANAC e che come “domicilio fiscale” può essere indicato un domicilio fisico ovvero un indirizzo per le comunicazioni ufficiali.
4	Si chiede se una società non appartenente all'Unione Europea possa dichiarare quanto previsto nell'Allegato A (domanda di partecipazione) e nel DGUE	Una società non appartenente all'Unione Europea può dichiarare quanto previsto nell'Allegato A (domanda di partecipazione) e nel DGUE, come indicato nell'art. 3, comma 4 del DPR 445/2000. La conferma del contenuto delle dichiarazioni potrà essere effettuata mediante la produzione dei relativi certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione autenticata in lingua italiana, come previsto dalla normativa vigente.
5	<i>Con riferimento all'art. 3.2. del Disciplinare</i> , si prega di confermare che una società stabilita in uno Stato non appartenente all'Unione Europea sottoscrittore dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (“AAP”) può, a fini partecipativi, avvalersi delle dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.	Una società non appartenente all'Unione Europea può dichiarare quanto previsto nell'Allegato A (domanda di partecipazione) e nel DGUE, come indicato nell'art. 3, comma 4 del DPR 445/2000. La conferma del contenuto delle dichiarazioni potrà essere effettuata mediante la produzione dei relativi certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione autenticata in lingua italiana, come previsto dalla normativa vigente.

6	Con riferimento all'art. 3.2. del Disciplinare (fatturato globale e fatturato specifico), si prega di confermare che i requisiti di capacità economica e finanziaria potranno essere comprovati attraverso il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui, inter alia, all'art. 104 del Codice e all'art. 3.6. del Disciplinare, come si evince anche dalla previsione di cui all'art. 3.6. In caso di risposta affermativa (i.e., ammissibilità dell'avvalimento per i requisiti qualificati come di capacità economico finanziaria), si prega – altresì – di confermare che la citata previsione di cui all'art. 3.6. nella parte in cui prevede "... solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto", si riferisce unicamente ai requisiti tecnico-organizzativi	L'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023 prevede l'avvalimento c.d. "operativo", che richiede la messa a disposizione di risorse tecniche e umane per i requisiti tecnico-organizzativi. La Direttiva 2014/24/UE consente l'affidamento delle capacità economico-finanziarie senza la messa a disposizione di risorse specifiche. Pertanto, la clausola del Disciplinare che richiede l'esecuzione diretta della prestazione si riferisce solo ai requisiti tecnico-organizzativi, mentre per quelli economico-finanziari è sufficiente la garanzia dell'ausiliario.
7	Con riferimento all'art. 3.2. del Disciplinare (fatturato globale e fatturato specifico), si prega di confermare che gli operatori economici stabiliti in uno Stato non membro dell'Unione Europea sottoscrittore dell'AAP, potranno certificare il possesso dei requisiti menzionati attraverso la produzione di documenti analoghi a quelli indicati all'art. 3.2. del Disciplinare propri dell'ordinamento giuridico di appartenenza, anche in ragione del già citato principio di parità di trattamento sotteso alla previsione di cui all'art. 69 del Codice.	Una società non appartenente all'Unione Europea può certificare il possesso dei requisiti qualificati di capacità economico finanziaria, attraverso la produzione di documenti analoghi a quelli richiesti dall'art. 3.2 del Disciplinare, in aderenza alla normativa del loro ordinamento giuridico. In conformità con l'art. 3 del DPR 445/2000, i documenti esteri dovranno essere corredati da certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, accompagnati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare.
8	Con riferimento all'art. 3.2. del Disciplinare (fatturato globale e fatturato specifico), si prega di confermare che, nel caso di comprova attraverso "idonee referenze bancarie", ai fini dell'attestazione dei requisiti in discorso sia sufficiente la presentazione di una dichiarazione da parte dell'istituto bancario attestante "la correttezza e la puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, ..."	In merito alla possibilità di comprovare la capacità economica e finanziaria tramite "idonee referenze bancarie", si conferma che, ai sensi della Direttiva 2014/24/UE, Allegato XII, Parte I, la capacità economica e finanziaria può essere comprovata mediante "idonee dichiarazioni bancarie". Pertanto, è sufficiente una dichiarazione da parte dell'istituto bancario che attesti la correttezza e la puntualità dei rapporti tra la cliente e l'istituto bancario.
9	Si prega di confermare che la previsione di cui all'art. 4.4. del Disciplinare debba essere interpretata nel senso di ritenere ammissibile la presentazione dell'offerta tecnico-economica di cui alla fase in discorso da parte di un raggruppamento temporaneo di operatori in cui solo uno dei soggetti raggruppati sia stato invitato dalla stazione appaltante, in ossequio a quanto disposto dall'art. 68, comma 19 del Codice.	Si conferma quanto previsto dall'art. 68, comma 19 del Codice.

10	Con riferimento alle diverse previsioni del disciplinare di gara che prevedono la sottoscrizione mediante firma digitale, si chiede di confermare che, in caso di ausiliaria stabilita in uno Stato non appartenente all'Unione Europea sottoscrittore dell'Accordo sugli Appalti Pubblici ("AAP"), la documentazione di competenza dell'ausiliaria può essere predisposta e sottoscritta in forma analogica e con firma olografa (accompagnata da un documento di identità del sottoscrittore) ed essere prodotta come copia informatica con relativa dichiarazione di conformità ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 della copia digitale rispetto a quella analogica.	Ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD), la firma digitale ha lo stesso valore legale della firma autografa. Pertanto, la documentazione dell'ausiliaria, anche se stabilita in uno Stato non UE, può essere validamente sottoscritta con firma digitale, senza necessità di una copia informatica della firma autografa. La firma digitale, infatti, sostituisce sigilli, timbri e contrassegni, come previsto dalla normativa. Inoltre, il comma 4-ter dell'art. 24 del CAD stabilisce che le disposizioni si applicano anche se il certificato digitale proviene da un certificatore di un Paese non UE, a condizione che sia conforme al regolamento eIDAS o a un accordo bilaterale.
11	<i>Con riferimento all'art. 3 (Requisiti speciali e mezzi di prova) del Disciplinare:</i> La dimostrazione dei requisiti richiesti al punto 3 del disciplinare di gara deve avvenire esclusivamente attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) o è ammesso l'invio di documentazione integrativa in altre modalità?	Per partecipare alla prima fase del Dialogo Competitivo, qualora non fosse possibile inserire tutta la documentazione richiesta nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), sarà ammessa la presentazione della documentazione anche tramite invio via PEC.
12	<i>Con riferimento all'art. 3 (Requisiti speciali e mezzi di prova) del Disciplinare:</i> "Nel caso in cui la stazione appaltante, a seguito della verifica dei requisiti nel FVOE, riscontri l'assenza di alcune referenze richieste, il concorrente potrà integrare la documentazione presentata o sarà automaticamente escluso dalla gara?"	Se durante la verifica dei requisiti emergono mancanze di documentazione che la Stazione Appaltante non riesce a recuperare ai sensi dell'art. 99, comma 3 del Codice, e se tali documenti sono sanabili ai sensi dell'art. 101 del Codice, la Stazione Appaltante avvierà il soccorso istruttorio. Non sarà prevista l'esclusione automatica dalla gara, purché la documentazione venga regolarizzata entro il termine stabilito dal Disciplinare.
13	<i>Con riferimento all'art. 3 (Requisiti speciali e mezzi di prova) del Disciplinare:</i> "Quali sono i termini per il caricamento sul FVOE della documentazione per la comprova dei requisiti specifici? Quali sono i termini entro il quale occorre concedere l'accesso al FVOE alla stazione appaltante?"	I termini per il caricamento della documentazione relativa alla comprova dei requisiti specifici devono rispettare quanto indicato nel Disciplinare di gara. Nella prima fase del Dialogo Competitivo, se la documentazione non può essere tempestivamente caricata sul FVOE, è possibile presentarla tramite PEC. Tuttavia, per la quarta fase tutta la documentazione dovrà essere obbligatoriamente caricata nel FVOE, in aderenza alla normativa vigente. L'operatore economico è tenuto a concedere l'accesso al FVOE alla Stazione Appaltante per tutta la durata del periodo necessario per la verifica dei requisiti. L'accesso deve essere garantito tempestivamente e senza ritardi, affinché la Stazione Appaltante possa eseguire le verifiche sui requisiti dichiarati.
14	<i>Con riferimento all'art. 3 (Requisiti speciali e mezzi di prova) del Disciplinare:</i> "Nel caso di un concorrente costituito in forma di società consortile ex art. 2615-ter c.c., è necessario compilare il FVOE sia della società consortile sia dei singoli soci?"	Sì, nel caso di una società consortile, sarà necessario fornire accesso al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico sia per la società consortile stessa che per ciascuna delle consorziate. In tal modo, verranno verificati separatamente i requisiti di ogni soggetto coinvolto nella gara.

15	<i>Con riferimento all'art. 3.2.b (Fatturato Specifico) del Disciplinare:</i> "In merito alla comprova del requisito relativo al fatturato specifico minimo annuo nel settore dell'attività oggetto dell'appalto, si chiede se il concorrente possa dimostrare il possesso di tale requisito mediante una propria autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, senza dover esibire documenti contenenti dati sensibili di clienti specifici (ad esempio, fatture o contratti). Qualora l'autocertificazione non fosse ritenuta sufficiente, si chiede se sia possibile concordare una metodologia di accesso agli atti che consenta la verifica del fatturato richiesto mediante esibizione di fatture e contratti, omettendo i dati sensibili di terzi."	Si rimanda all'Emendamento n. 3 del Disciplinare di Gara pubblicato in data 21 febbraio u.s.
16	<i>Con riferimento all'art. 3.3. (Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale) del Disciplinare:</i> "Considerata la difficoltà o l'impossibilità di ottenere in tempi rapidi certificazioni o attestazioni da parte di amministrazioni pubbliche o clienti privati, nonché le ragioni di riservatezza già avanzate, è possibile per il concorrente dimostrare il possesso del requisito relativo all'esecuzione di forniture analoghe nell'ultimo triennio mediante un'autocertificazione, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 445/2000? Qualora l'autocertificazione non fosse ritenuta sufficiente, si chiede se sia possibile concordare una metodologia di accesso agli atti che consenta la verifica del fatturato richiesto mediante esibizione di fatture e contratti, omettendo i dati sensibili di terzi."	Si precisa che, la presentazione di dichiarazioni sostitutive è ammessa solo nella fase di partecipazione e non durante la verifica dei requisiti. In tale ambito, infatti, il requisito deve essere comprovato attraverso documenti originali o copie autentiche, come previsto dal Disciplinare di Gara. Si sottolinea inoltre che la verifica dei requisiti durante la quarta fase del Dialogo competitivo non può basarsi su autocertificazioni, ma solo su documentazione probatoria che sia idonea a garantire il possesso effettivo dei requisiti da parte dell'operatore economico, al fine di tutelare l'interesse pubblico a contrarre con soggetti in grado di adempiere correttamente al contratto.
17	<i>Con riferimento all'art. 3.7 (Subappalto) del Disciplinare:</i> "Si chiede di chiarire se il concorrente debba obbligatoriamente indicare già in prima fase le specifiche prestazioni che intende subappaltare o se possa limitarsi a dichiarare un'intenzione generale di ricorrere al subappalto, riservandosi di specificare in seguito la parte effettivamente subappaltata. In particolare, si chiede se l'eventuale mancata indicazione dettagliata in questa fase precluda la possibilità di ricorrere al subappalto nelle fasi successive della gara."	In prima fase, il concorrente non è obbligato a fornire una specifica indicazione dettagliata delle prestazioni che intende subappaltare. In questa fase, è sufficiente che dichiari l'intenzione generale di ricorrere al subappalto, senza dover specificare in dettaglio le singole prestazioni o la quota parte esatta da subappaltare.
18	<i>Con riferimento all'art. 4.4 (Modalità di svolgimento del Dialogo Competitivo) del Disciplinare:</i> "Si richiede una previsione di massima delle tempistiche richieste per conclusione Fase 1, Fase 2, Fase 3 e Fase 4."	In merito alla richiesta delle tempistiche per la conclusione delle fasi della procedura, si precisa che, come stabilito dal Codice, l'intera procedura del Dialogo competitivo deve concludersi entro 7 mesi dalla data di avvio, con l'obiettivo di enfatizzare maggiormente la fase di dialogo.

19	Con riferimento all'art. 4.1.1(Domanda di Partecipazione ed eventuale procura) del Disciplinare: "In caso di partecipazione come consorzio ordinario, l'allegato A – Domanda di Partecipazione, deve essere presentata solo dal consorzio o anche dalle consorziate?"	In caso di partecipazione come consorzio ordinario, l'allegato A – Domanda di Partecipazione deve essere presentata solo dal consorzio, in quanto è il consorzio stesso che partecipa al Dialogo Competitivo come entità giuridica. Tuttavia, le consorziate dovranno comunque fornire la documentazione richiesta per comprovare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione, in quanto ogni consorziata è responsabile, per la parte di prestazioni a suo carico, della dimostrazione dei propri requisiti.
20	Con riferimento all'art. 4.1.3 (Documentazione ulteriore per i soggetti associati) del Disciplinare: "Si chiede di chiarire che tipo di dichiarazione deve essere sottoscritta dalle consorziate e quali informazioni devono essere contenute all'interno del documento. Si richiede se possibile una bozza di tale documento."	La dichiarazione dovrà contenere informazioni dettagliate riguardo agli operatori economici consorziati che parteciperanno all'esecuzione del contratto, specificando le attività o i settori di competenza assegnati a ciascun consorziato. Nel caso in cui le attività siano indivisibili, dovrà essere indicata la percentuale di impegno di ciascun consorziato, così da chiarire il contributo complessivo del consorzio al progetto. La dichiarazione dovrà descrivere con trasparenza le fasi specifiche e i compiti assegnati a ciascun consorziato, includendo i ruoli, le responsabilità e le quote di esecuzione, come concordato tra le parti e già noto al momento della presentazione della domanda di partecipazione.
21	Con riferimento all'art. 4.2 (Terza Fase) del Disciplinare: "Si richiede di chiarire se, qualora il valore della proposta di fattibilità tecnico-economica presentata dal concorrente in Fase 2, basata su requisiti rilasciati in tale fase e che potrebbero differire da quelli definitivi per la redazione dell'offerta tecnico-economica in Fase 4, superi l'importo stabilito a base di gara, lo stesso concorrente sarà comunque invitato a partecipare alla Fase 3 della procedura, al fine di poter aver accesso al dialogo competitivo per discutere dei dettagli tecnici/economici."	È importante considerare che l'invito a partecipare alla terza fase del Dialogo dipende dalla conformità della proposta alle condizioni stabilite nel documento pubblicato all'inizio della seconda fase. Se la proposta supera l'importo a base di gara ma è comunque ammissibile ai fini della valutazione della fattibilità tecnico-economica e rispetta i criteri fissati, la stazione appaltante si riserva il diritto ad invitare l'operatore economico a partecipare alla terza fase
22	Con riferimento all'art. 3.2 del Disciplinare, si richiede un chiarimento inerente il fatturato globale.	Si rimanda al paragrafo 3. "REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA" dell'Emendamento n. 3 del Disciplinare di Gara pubblicato in data 21 febbraio u.s..
23	Con riferimento all'art. 3.2 del Disciplinare, si richiede un chiarimento inerente il fatturato specifico.	Si rimanda al paragrafo 3. "REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA" dell'Emendamento n. 3 del Disciplinare di Gara pubblicato in data 21 febbraio u.s..

24	Con riferimento alla risposta resa rispetto alla richiesta di chiarimento n. 5, si chiede di confermare che: i): una società non appartenente all'Unione Europea possa compilare l'Allegato A) e il DGUE, rilasciando quindi le necessarie dichiarazioni sostitutive; e ii) la documentazione di cui all'art. 3, co. 4 del D.P.R. n. 445/2000 (i.e. i certificati rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione autenticata in lingua italiana) debba essere prodotta solo in caso di comprova delle dichiarazioni sostitutive.	Si conferma quanto già indicato nella risposta fornita, in particolare: la Società dovrà produrre i certificati solo in caso di comprova delle dichiarazioni sostitutive e non al momento della presentazione della domanda.
25	Con riferimento alla risposta resa rispetto alla richiesta di chiarimento n. 8, si chiede di confermare che il requisito di capacità economico-finanziaria possa dirsi soddisfatto mediante la sola produzione di idonee referenze bancarie nel rispetto di quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/UE, Allegato XII, Parte I. In altri termini, si chiede di confermare che il requisito di capacità economico-finanziario possa dirsi integrato alternativamente o (i) attraverso il possesso di un fatturato globale almeno pari a euro 24.000.000,00 e di un fatturato specifico almeno pari a euro 12.000.000,00, comprovato mediante i documenti indicati all'art. 3.2. del Disciplinare, ovvero (ii) con la presentazione di idonee referenze bancarie che attestino la solidità economica dell'impresa concorrente.	Come già chiarito nella risposta fornita, sono ammesse idonee referenze bancarie per comprovare il requisito di capacità economico-finanziaria.
26	Con riferimento alla risposta resa rispetto alla richiesta di chiarimento n. 10, assumendo che il soggetto firmatario sia un'impresa ausiliaria residente in un Paese non appartenente all'Unione Europea (ma firmatario dell'AAP) non munita di firma digitale valida ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale ("CAD"), si prega di confermare che la documentazione di quest'ultima potrà essere sottoscritta con firma autografa del legale rappresentante della stessa e poi, ai fini del caricamento nella piattaforma messa a disposizione per l'espletamento della procedura di cui all'oggetto, il concorrente (comunitario e in possesso di firma digitale) possa produrre la documentazione sottoscritta dall'ausiliaria con firma autografa accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dal concorrente medesimo con valida firma digitale ai sensi del CAD, in cui quest'ultimo attesti la conformità all'originale della copia cartacea prodotta dall'ausiliaria. Diversamente, si chiede di chiarire la modalità corretta con cui procedere.	La documentazione dell'impresa ausiliaria residente in un Paese non UE, se firmata manualmente dal legale rappresentante, sarà accettata, a condizione che sia accompagnata da una dichiarazione che dovrà attestare la conformità tra la copia digitale e l'originale cartaceo, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del DPR 445/2000.